



Modalità di valutazione delle istanze preliminari

Le modalità per la valutazione delle istanze preliminari da parte del *Comitato* sono le seguenti in relazione ai criteri di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto direttoriale del 30 aprile 2015:

- a) in relazione al criterio di cui alla lettera a), sono considerati, con riferimento a ciascuna *tecnologia abilitante fondamentale* oggetto del progetto di ricerca e sviluppo, i seguenti elementi:
 - a1) le modalità di utilizzo della tecnologia abilitante nella attuazione del progetto e le ragioni della sua fondamentale rilevanza per il successo dello stesso;
 - a2) la rilevanza della tecnologia abilitante nell'implementazione del progetto e nel raggiungimento dei suoi output attesi;
 - a3) le competenze che qualificano il soggetto proponente, (ovvero, in caso di progetto congiunto, il capofila ed i co-proponenti), per l'utilizzo della tecnologia abilitante, con particolare riferimento a quanto rilevante per l'attuazione del progetto;
- b) in relazione al criterio di cui alla lettera b), sono considerati, con riferimento alla *tematica rilevante/settore applicativo* oggetto del progetto di ricerca e sviluppo, i seguenti elementi:
 - b1) il rilievo del progetto nel quadro delle traiettorie tecnico-scientifiche e dello sviluppo economico sostenibile, inerenti alla/e *tematica/che rilevante/i (Industria sostenibile)*, ovvero al/i *settore/i applicativo/i (Agenda digitale)*;
 - b2) i risultati attesi del progetto rilevanti per lo sviluppo della/e *tematica/che rilevante/i (Industria sostenibile)*, ovvero del/i *settore/i applicativo/i (Agenda digitale)* nel sistema produttivo del Paese;
 - b3) il grado di diffusione potenziale degli output del progetto a beneficio di altri soggetti operanti nell'ambito della/e *tematica/che rilevante/i (Industria sostenibile)*, ovvero l'impatto del progetto sul livello di "sostenibilità" ambientale, sociale ed economica dell'operato degli utenti finali e/o intermedi dei suoi output (*Agenda digitale*);
- c) in relazione al criterio di cui alla lettera c), sono considerati i seguenti elementi:
 - c1) l'impatto della realizzazione del progetto e dei suoi output attesi sul vantaggio competitivo (vantaggio assoluto di costo/differenziazione) del proponente, (ovvero, in caso di progetto congiunto, del capofila e dei co-proponenti) rilevante a livello internazionale;
 - c2) l'impatto della realizzazione del progetto e dei suoi output attesi sulla crescita dimensionale del proponente, ovvero, in caso di progetto congiunto, del capofila e dei co-proponenti, e sulle sue performance di "sostenibilità" ambientale, sociale ed economica (*Industria sostenibile*), ovvero sulla capacità di attrarre ulteriori investimenti di sviluppo (*Agenda digitale*);
 - c3) l'impatto della realizzazione del progetto e dei suoi output attesi sull'evoluzione del posizionamento competitivo del proponente (ovvero, in caso di progetto congiunto, del capofila e dei co-proponenti) nei mercati internazionali;
- d) in relazione al criterio di cui alla lettera d), sono considerati i seguenti elementi:
 - d1) il *Technology Readiness Level* (TRL) del progetto;

- d2) le condizioni soggettive e di mercato che rendono probabile la successiva industrializzazione e commercializzazione dei risultati del progetto;
- d3) le eventuali ulteriori attività da porre in essere ai fini dell'industrializzazione e/o commercializzazione dei risultati del progetto e i tempi richiesti per la loro implementazione.

A ciascuno dei suddetti elementi il *Comitato* attribuisce uno tra i seguenti giudizi: “gravemente insufficiente”, “insufficiente”, “sufficiente” e “buono” e completa la valutazione con un giudizio complessivo sintetico positivo o negativo. Quest’ultimo è negativo se per almeno uno dei quattro criteri di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto direttoriale del 30 aprile 2015 il giudizio è negativo; la valutazione sul singolo criterio è negativa allorchè per uno dei tre relativi elementi il giudizio è “gravemente insufficiente”, ovvero per due dei tre elementi il giudizio è “insufficiente”.